MODULO REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE
Viale Pasteur 66 00144 ROMA
TEL. 0654220135 FAX 0654229742
e-mail alifond@alifond.it

COMUNICAZIONE REINTEGRO ANTICIPAZIONE
(art. 11, comma 8, d.lgs. n. 252/2005)

1. DATI DELL'ISCRITTO

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | Sesso: ☐ M ☐ F Data di nascita: / /

Comune di nascita: _____ Provincia: ( ) Telefono: _____

Indirizzo di residenza: _____ CAP: _____

Comune di residenza: _____ Provincia: ( )

2. DETTAGLIO IMPORTO REINTEGRATO

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, **DICHIARA** che, l'importo, versato nell'anno _____ alla Forma Pensionistica Integrativa / Fondo Pensione, di € _____ , ____ costituisce

REINTEGRO DELLA ANTICIPAZIONE

ottenuta nell'anno _____, per motivazione e importo di seguito indicati*:

A) ☐	**SPESE SANITARIE**	Importo €	**C)** ☐	**RISTRUTTURAZIONE**	Importo €
B) ☐	**ACQUISTO PRIMA CASA**	Importo €	**D)** ☐	**ULTERIORI ESIGENZE**	Importo €

3. ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE - Il reintegro disciplinato dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005, consente di ottenere la ricostituzione della "posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione" in vista dell'ottenimento della prestazione previdenziale ad opera della forma pensionistica.
Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali (cd. "credito d'imposta") riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007 (K3) e le somme corrisposte dall'iscritto al Fondo Pensione che siano eccedenti il limite di € 5.164,57 euro (si veda a questo riguardo quanto previsto dal paragrafo 4.3 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007).
La richiesta di restituzione di importi erogati prima del 31/12/2006 oppure dopo questa data, ma che non abbiano coinvolto il maturato post 01/01/2007, e i versamenti finalizzati al reintegro dell'anticipazione che NON si caratterizzino per essere eccedenti il limite di € 5.164,57 euro, pur potendosi configurare civilisticamente quale "reintegro di anticipazione" non consentono di ottenere il credito d'imposta.

DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA - La presente dichiarazione, da trasmettere al Fondo Pensione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro, costituisce presupposto di legge per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta.
Alla ricezione della presente dichiarazione, il Fondo Pensione, verificata la sussistenza delle condizioni per ottenere il reintegro, ha facoltà (non obbligo) di trasmettere all'iscritto un'apposita attestazione da utilizzare per agevolare il riconoscimento del credito.
Il credito che il contribuente può ottenere è pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. L'iscritto beneficia del credito attraverso la compilazione del quadro apposito nel Modello Unico o nel 730 (Quadro G della sezione II, rigo G3 del Modello 730 o del Quadro CR Sezione V del Modello UNICO) riguardante l'anno nel quale il reintegro è imputato. Il credito d'imposta non è liquidato direttamente dal Fondo Pensione.
Il credito può essere compensato in sede di presentazione del Modello F24 utilizzando il codice tributo 6833.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI - L'eventuale versamento aggiuntivo effettuato al fine di reintegrare pregresse anticipazioni può comportare la necessità per l'iscritto di segnalare al Fondo Pensione, entro il 31/12 dell'anno successivo a quello del reintegro, l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa limite di € 5.164,57 euro annui. La richiesta di reintegro, anche se associata al beneficio fiscale del credito d'imposta, non solleva l'iscritto dal presentare al Fondo Pensione la comunicazione annuale dell'ammontare dei contributi versati alla forma pensionistica e non portati in deduzione. E' anzi, necessario, per non vanificare i vantaggi fiscali del reintegro, che la comunicazione dei contributi non dedotti sia trasmessa nei termini di legge.

Data Compilazione: ..... /..... /..... **Firma:**_____

* E' necessario predisporre una richiesta per ogni tipologia di anticipazione reintegrata.